



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott. Riccardo Rosetti** - **Presidente rel.**

**dott. Gianluca Gelso** - **Giudice**

**dott.ssa Giulia Sorrentino** - **Giudice**

nel procedimento n. 1-1 /2022 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**Josè Joao GOMES LOPES**, nato a Sintra (Portogallo) il 23.3.1979, (c.f. GMSJSJ79C23Z128Z) residente in Cerveteri, Via Adorno Bruschi n. 12, rappresentato dall'Avv. Stefania Meoli e domiciliato presso lo studio del difensore in Civitavecchia, Viale Palmiro Togliatti n. 13

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio



letto il ricorso proposto **Josè Joao GOMES LOPES** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Cerveteri e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore atteso che svolge l'attività di boscaiolo dipendente e che ha maturato debiti essenzialmente nei confronti dell'Erario e del ceto bancario (per il mutuo su acquisto della prima casa) sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il ricorrente è titolare di un unico compendio immobiliare da tempo pignorato per la mancata corresponsione delle rate di mutuo ed è titolare di un modesto stipendio pari a circa 800,00 euro mensili tale da non consentire l'adempimento delle obbligazioni su di esso gravanti insieme al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Andrea Nocera il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC dott. Andrea Nocera;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino



all'importo mensile di euro 1.000,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto che il debitore e il suo nucleo familiare possano essere autorizzati a continuare ad utilizzare i beni indicati nel dispositivo, posto che trattasi dell'abitazione principale del nucleo familiare

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCI**

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Josè Joao GOMES LOPES**, nato a Sintra (Portogallo) il 23.3.1979, (c.f. GMSJSJ79C23Z128Z) residente in Cerveteri, Via Adorno Bruschi n. 12;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Andrea Nocera;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti che potranno continuare ad essere utilizzati dal debitore e dal suo nucleo familiare fino alla vendita: 1. appartamento in Condominio sito in Cerveteri (RM), Via Adorno Bruschi n. 12, piano T/interno 6, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cerveteri Foglio 37, part. 362, sub. 6, cat. A/2 abitazione, consistenza 4 vani, superficie catastale 50 mq, rendita catastale € 392,51; 2. cantina sita in Cerveteri (RM), Via Adorno Bruschi n. 12, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Cerveteri Foglio 37, Part. 362, Sub 15, Zona censuaria 1, cat. C/2, cons. 5 mq, Rendita catastale € 12,65;



nonché ad eccezione dei seguenti beni che risultano esclusi dalla liquidazione per lo scarso valore:

un motociclo YAMAHA SG04 VAR. I VERS. XI, targa BM10401, cilindrata 250 cc. alimentazione benzina, immatricolato il 25.06.2002, acquistato nel 2015 al prezzo di;

una autovettura RENAULT MEGANE, targa EP169NA, immatricolata il 27.12.2012, cilindrata 14641 cc;

- 7) Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di **Josè Joao GOMES LOPES**, nato a Sintra (Portogallo) il 23.3.1979, (c.f. GMSJSJ79C23Z128Z), ivi compresa la procedura esecutiva r.g.e. n. 10/2021 del Tribunale di Civitavecchia;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (SE RICORRENTE IMPRENDITORE) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in Cerveteri, Via Adorno Bruschi n. 12, come identificato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

**Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC**

Civitavecchia, 9.9.2022

**Il Presidente est.**

**dott. Riccardo Rosetti**

